

Studio associato, l' Irap non tocca il professionista

DEBORA ALBERICI

Il professionista abilitato che lavora presso uno studio associato, senza esserne socio, non è tenuto al versamento dell' Irap in quanto pur avvalendosi di una struttura organizzata non ne è in alcun modo il titolare. Con questa interessante sentenza, n. 6673 del 15 marzo 2017, la Corte di cassazione ha accolto nel merito il ricorso di un dottore commercialista al quale le Entrate avevano chiesto il pagamento dell' imposta in relazione alle attività svolte per conto di uno studio associato. Ciò perché, si legge in uno dei passaggi chiave della sentenza, «in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' autonoma organizzazione richiesto dall' art. 2 del dlgs n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell' organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti

il minimo indispensabile all' esercizio dell' attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l' impiego di un dipendente con mansioni esecutive». Nel caso sottoposto all' esame della Corte la Ctr di Firenze ha affermato che occorre verificare che il contribuente non fosse «inserito in strutture organizzative riferibili ad altri responsabili e interessi». Ha rilevato che dalla documentazione fiscale prodotta dal contribuente, coincidente con quella prodotta dall' Agenzia delle entrate, risultava non avesse personale dipendente e «non possedesse beni strumentali significativi; che aveva sostenuto spese per immobili pari a euro 584, e che era pacifico che la sua attività si svolgeva in modo assolutamente prevalente nell' interesse dello studio associato, di cui peraltro non era socio». Insomma, per la Cassazione, la Ctr incorre perciò nell' errore di diritto a essa addebitata dalla difesa del professionista di ritenere che nel caso in esame «la possibilità di avvalersi di una struttura organizzata ancorché non propria» consentiva di ravvisare il presupposto impositivo dell' autonoma organizzazione. Infatti, è soggetto ad Irap il professionista che svolge l' attività all' interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l' autonomia organizzativa, che è presupposto dell'



imposta stessa». Di diverso avviso la Procura generale che aveva chiesto un accoglimento parziale del primo motivo.